



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 29/09/08

Alle Regioni in indirizzo
(elenco allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di
Volontariato di Protezione Civile
(vedi elenco)

Prot. N.° DPC/VRE/62388

Risposta al Foglio del
N.°

Oggetto: Attuazione articolo 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, emanato in attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto una innovazione in tema di applicazione della suddetta disciplina, equiparando ai lavoratori "i volontari di cui alla legge quadro sul volontariato 1 agosto 1991 n.266" ed "i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile".

L'art. 3 del citato decreto, nello specifico, prevede che per i "servizi di protezione civile" e per "le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n.266", le disposizioni del decreto legislativo n.81/2008, sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'esame delle problematiche connesse all'attuazione della cennata normativa, lo scrivente Dipartimento ha richiesto al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di conoscere se nei confronti dei volontari dei servizi di Protezione civile o delle Organizzazioni di volontariato le disposizioni di cui al "testo unico" si applichino a far data dalla emanazione del previsto decreto di attuazione e se, nelle more, trovino applicazione le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota che si allega in copia, ha risposto, che, in attesa dell'emanazione del decreto di attuazione si devono considerare applicabili le disposizioni dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 nel quale non figurano compresi i volontari di protezione civile.

Pertanto si pregano le Regioni in indirizzo e le Organizzazioni Nazionali di voler dare la massima diffusione, per quanto di rispettiva competenza, alle indicazioni sopra riportate.

JK

As

CZ

Il Capo Dipartimento
Guido Bertolaso